

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2863-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 21 maggio 1991 (v stampato Senato n 2860)

**MODIFICATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 29 gennaio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONAZZON, NARDONE, STEFANINI, CONTI, CIVITA, D'AM-
BROSIO, TESTA ENRICO, TOMA, SERAFINI MASSIMO, BAR-
ZANTI, BRESCIA, BINELLI, FELISSARI, LAVORATO, MONTEC-
CHI, NERLI, NAPPI, STRUMENDO, GRILLI, FACHIN SCHIAVI,
GASPAROTTO, BOSELLI, CICERONE, PETROCELLI**

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del
paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di
collina non compresa nel territorio delle comunità montane

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 gennaio 1992*

TESTO APPROVATO
DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane.

ART. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, la presente legge tende a promuovere e ad attuare il recupero ed il restauro ambientale, mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

ART. 2.

1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, nonché i beni collettivi.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantuma-

TESTO MODIFICATO
DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

zione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni volte a:

a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo 2;

b) fissare i criteri e le modalità di individuazione, da parte degli enti locali delegati, delle aree da assoggettare al recupero ed al restauro ambientale di cui all'articolo 1;

c) prevedere per l'esecuzione degli interventi l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento del costo dell'intervento.

2. Le regioni possono altresì individuare i soggetti operanti nel settore forestale-ambientale, tecnicamente idonei alla produzione del materiale di propagazione, ai quali gli enti locali delegati possono affidare gli interventi non eseguiti dai proprietari.

3. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

ART. 4.

1. Entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, i proprietari e previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

ART. 5.

1. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i progetti di intervento sono predisposti ed approvati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la regione ed i comuni interessati. L'esecuzione dell'intervento può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.

3. Gli interventi fruiscono di un contributo fino al 75 per cento del costo indicato nel progetto.

ART. 6.

1. A partire dall'esercizio finanziario 1992, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge, da realizzarsi mediante gli interventi di cui all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti, in coordinamento con gli strumenti di programmazione vigenti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dei progetti presentati e da esse approvati.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1993 e 1994, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge, da realizzarsi mediante gli interventi di cui all'articolo 5 e la concessione da parte delle regioni di contributi per la esecuzione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 4. Tali contributi non possono essere superiori al 75 per cento del costo indicato nei progetti medesimi.

2. *Identico.*

3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ripartisce con proprio decreto le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi trasmessi, con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi medesimi.

ART. 7.

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro il successivo 31 gennaio il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Ministro dell'ambiente e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ripartisce con proprio decreto le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra lo Stato, per gli interventi di cui all'articolo 5, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi trasmessi, con destinazione vincolata alla realizzazione dei programmi medesimi.

ART. 7.

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) ».

2. *Identico.*